

Regolamento sull'Imposta di Soggiorno applicata nel Comune di Monsummano Terme

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14.03.2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposti dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23.

2. L'imposta di soggiorno, nella sua prima applicazione, avrà decorrenza dal 1° luglio 2018, o comunque dal primo giorno del mese successivo a quello dell' inserimento del Comune di Monsummano Terme nell'elenco Regionale delle località turistiche o città d'arte.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, ubicate sul territorio comunale, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi. Sono soggette all'imposta di soggiorno le locazioni brevi di cui all'art. 4 del del D.L. 50/2017 e le locazioni turistiche di cui alla L.R. 86/2016.

4. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Monsummano Terme, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile della Riscossione

1. L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti nel comune di Monsummano Terme, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono sottoposti al pagamento dell'imposta, ed il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata annualmente, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs.23/2011, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dall'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, come definite dalla normativa regionale, tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori fino al compimento del dodicesimo (12°) anno di età;
- b) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- c) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un massimo di due (2) accompagnatori per paziente;
- d) I portatori di Handicap non autosufficienti e loro accompagnatore fino ad un massimo di un accompagnatore a persona;
- e) I componenti delle Forze di Polizia, Carabinieri ed enti equiparati presenti sul territorio comunale per esigenze di servizio.
- f) I lavoratori residenti nella Provincia di Pistoia presenti nelle strutture del territorio che abbiano un contratto di lavoro o appalto nel Comune di Monsummano Terme.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma, lettere b), c), d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenete le generalità dell'interessato, il periodo di permanenza e la tipologia di esenzione.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascerà quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il versamento al Comune di Monsummano Terme delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

- a) Mediante versamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale;
- b) Mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- c) Mediante pagamento con bancomat o carta di credito presso Sportello del Cittadino del Comune.

Articolo 7

Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monsummano Terme sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Monsummano Terme, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti in

base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e trasmessa al medesimo anche per via telematica.

Articolo 8

Controllo ed accertamento imposta

1. Il comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta oltre 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione Amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 100,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo normativa vigente.

Articolo 11

Compensazioni e rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei Casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2018 e comunque dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del Comune di Monsummano Terme nell'elenco Regionale delle località turistiche o città d'arte.
2. Dall'entrata in vigore dell'imposta e fino al 31.12.2018 non sono soggetti al pagamento i soggiorni i cui contratti ed accordi commerciali siano stati definiti precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della struttura ricettiva di fornirne adeguata dimostrazione.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge finanziaria 27.12.2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate del comune di Monsummano Terme.

Articolo 14

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio sul sito informatico del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.